

**SENT. 56/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO**

in composizione monocratica nella persona del magistrato Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 21 maggio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **20633** del registro di Segreteria, sul ricorso proposto **OMISSIS** (codice fiscale omissis) residente in omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Di Penta (Codice Fiscale DPN LGU 77b28 E372A), del Foro di Vasto, p.e.c. luigi.dipenta@pec.ordineavvocativasto.it;

**CONTRO**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro della Giustizia *pro tempore*, con legale domicilio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, CONTUMACE;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in

**FATTO**

1. Con ricorso del 26 settembre 2023, il Sig. **OMISSIS**, assistente capo in congedo del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha presentato ricorso al fine di ottenere l'annullamento e/o la riforma del provvedimento del dipartimento del

Ministero della Giustizia datato **OMISSIS**/2009, con il quale è stato statuito che l'infermità da "sindrome ansioso-depressiva in soggetto con tratti di labilità emotiva in trattamento", da cui è affetto, non è dipendente da causa di servizio.

Tale decreto del 19 novembre 2009 si era pronunciato negativamente sulla domanda presentata dal ricorrente in data **OMISSIS**/2006 per il riconoscimento della pensione con privilegio, in ragione dell'infermità derivante da causa di servizio.

A fondamento del ricorso, ha evidenziato in primo luogo che la decisione del 19 novembre 2009 riporta in allegato il verbale del Comitato di verifica e il verbale della Commissione medica di **OMISSIS**, ma omette il successivo verbale del "**OMISSIS**" di **OMISSIS** (organo superiore di controllo) datato **OMISSIS/** 2006.

Inoltre, la decisione contestata viene ritenuta in contraddizione con le certificazioni mediche rilasciate sia dalla C.M.O. dell'Ospedale Militare di **OMISSIS** (verbale del **OMISSIS** /2001) e della ratifica ministeriale del 4 ottobre 2002. Quest'ultima, risultante dalla Commissione Medica di II grado del C.M.O. di **OMISSIS**, attestava che l'infermità dipendeva da "cause di servizio", con il riconoscimento di una menomazione ascrivibile alla tabella A-7^. Argomenta che la valutazione amministrativo-dirigenziale non possa sostituire o disconoscere le risultanze mediche provenienti da organi espressamente deputati dall'Amministrazione dello Stato, che avevano certificato sia la patologia ("sindrome ansioso depressiva") che la sua eziologia ("cause di servizio").

Sottolinea, inoltre, come il mancato riconoscimento dell'infermità, ampiamente diagnosticata e accertata, sia divenuto esso stesso fonte di ulteriori gravi danni

alla salute del Sig. **OMISSIS**, frustrando le sue aspettative e aggravando la sua patologia cronica, tanto da costringerlo alla pensione.

A sostegno allega una copiosa documentazione medica: il verbale del **OMISSIS** 2021 della Commissione medica di Verifica di **OMISSIS** che lo ha giudicato idoneo al servizio come assistente amministrativo pur continuando lo stato di malattia; la relazione del **OMISSIS** 2021 della Commissione Medica Interforze di **OMISSIS** che ha diagnosticato un "Disturbo depressivo ad andamento cronico in comorbilità con disturbo post-traumatico da stress cronicizzato", riconoscendo la dipendenza da causa di servizio e menzionando un'aggressione subita sul lavoro nel 1999; la certificazione del **OMISSIS**/2020 del Dott. **OMISSIS** che ha attestato una "sindrome ansioso depressiva reattiva riacutizzata"; la relazione clinica del 10 novembre 2020 del Policlinico di **OMISSIS** che ha evidenziato l'insorgere delle problematiche in concomitanza con l'aggressione del 1999; la certificazione del **OMISSIS** 2021 dello stesso Policlinico che ha rilevato un'ideazione caratterizzata da ricordi e pensieri relativi alla grave aggressione del 1999; il Centro Salute Mentale della ASL **OMISSIS** che ha riconosciuto un "grave stato ansioso-depressivo reattivo in disturbo post-traumatico da stress cronicizzato", con ossessività relative all'aggressione e sintomatologia depressiva e ansiosa significativa; il verbale del **OMISSIS**/2022 della Commissione Medica di Verifica di **OMISSIS** che ha dichiarato il ricorrente non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio pubblico; infine, la relazione medico legale del **OMISSIS** 2023 del Dott. **OMISSIS** che ha concluso per la sussistenza del nesso causale tra l'aggressione del 1999 e il "grave stato ansioso-depressivo reattivo in disturbo post-traumatico da stress cronicizzato".

Deduce, pertanto, che l'aggressione subita nel 1999 è ascrivibile al servizio ed è causalmente legata alla patologia attuale.

Nel corpus dell'atto introduttivo è specificato che il ricorso è finalizzato all'accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo (p. 7 n. 8) e della pensione privilegiata e ribadisce l'interesse del ricorrente all'accertamento e alla dichiarazione della dipendenza da causa di servizio delle sue patologie, quale presupposto necessario per le prestazioni pensionistiche, negato dai provvedimenti impugnati.

Il sig. **OMISSIS** conclude chiedendo di accogliere il ricorso e, per l'effetto: A. annullare il decreto del Ministero della Giustizia del 19 novembre 2009, con il quale si nega la dipendenza da causa di servizio della sua infermità;

B. accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio della sindrome ansioso-depressiva reattiva in disturbo post-traumatico da stress cronicizzato, come risulta dalla relazione medico legale del dott. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2023;

C. condannare il Ministero della Giustizia alla vittoria delle spese ed onorari di giudizio. In via subordinata, nel caso di contestazione della certificazione medica, chiede che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia, come esposta nella relazione di parte, e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto a percepire le somme dovute a partire dalla data della domanda amministrativa.

2. Nonostante la regolarità della notifica il Ministero della Giustizia non si è costituito.

3. Con ordinanza del 18 marzo 2024 questo Organo giudicante, in diversa

composizione, ha ritenuto ammissibile la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio quale mero presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, senza che sia stata presentata una formale domanda amministrativa di pensione privilegiata all'INPS e, considerata la necessità di una valutazione di carattere medico-legale per accertare la sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio della patologia dedotta, ha disposto di consultare il Collegio Medico Legale della difesa – Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma (CML).

A tal fine, la Corte ha formulato i seguenti quesiti al CML:

-stabilire l'esatta diagnosi della patologia del ricorrente e la sua decorrenza;

-stabilire se tale patologia sia suscettibile di miglioramento;

-chiarire se la patologia in questione sia o meno da qualificare come dipendente da causa di servizio;

-in caso di accertamento positivo della dipendenza da causa di servizio, la relativa classificazione tabellare ai fini pensionistici.

L'ordinanza ha stabilito un termine di 90 giorni dalla comunicazione per la trasmissione da parte del CML di uno schema del proprio parere e ha inoltre fissato l'udienza di discussione della causa per il 17 settembre 2024.

Successivamente, considerato che il Collegio Medico Legale, con nota prot. n. **OMISSIS** in data **OMISSIS** 2024, ha comunicato alle parti l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 9 ottobre 2024 e ha chiesto a questa Sezione giurisdizionale una proroga di giorni 180 (centottanta) a decorrere dalla data della predetta comunicazione per la consegna della relazione, ha fissato nuova udienza al 21 maggio 2025.

4. All'udienza pubblica del 21 maggio 2025 è comparso, come da verbale, l'avv.

Luigi Di Penta che ha confermato le conclusioni formulate in atti. Ha inoltre precisato di richiedere anche il riconoscimento dell'equo indennizzo.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione. Considerato in

**DIRITTO**

**5. La contumacia del Ministero della Giustizia**

Va accertata preliminarmente la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia, non costituitosi.

**6. Sull'equo indennizzo**

Va preliminarmente rilevato che il ricorrente ha chiesto nel testo del ricorso di accertare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità di cui soffre e, di conseguenza, il riconoscimento del diritto a ottenere la pensione privilegiata dalla data di pensionamento e l'equo indennizzo (p. 7 citazione punto n. 8), ma non ha ribadito tale istanza nelle proprie conclusioni.

Al riguardo va chiarito che la Corte dei conti, essendo il giudice delle pensioni, ha una cognizione piena della materia previdenziale, compreso l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal pubblico dipendente, ma che il riconoscimento della dipendenza di una malattia da causa di servizio genera una pluralità di rapporti, non solo pensionistici, come l'obbligo di corrispondere un equo indennizzo o eventuali danni ulteriori.

Sulla scorta della giurisdizione in materia, va esclusa la competenza della Corte dei conti su tale domanda, mentre l'istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini della condanna alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria rientra nella giurisdizione di questa Sezione.

La richiesta di equo indennizzo è infatti una domanda estranea al rapporto

previdenziale e si ascrive nell'ambito del distinto e autonomo rapporto di lavoro. Il beneficio in questione non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (v. Cass., sez. un. 19/05/1992, n. 5988).

La giurisprudenza ha precisato che sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex art. 13) le sole controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un. 25/3/2005, n. 6404, Cass. Sez. Un. 30/12/2004, n. 24171) e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia.

Per quanto esposto va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del Tar territorialmente competente, quale Giudice del rapporto di lavoro, per la domanda di equo indennizzo.

**7. Sulla dipendenza da causa di servizio**

In relazione alla dipendenza delle cause di servizio risulta pienamente condivisibile il parere medico legale richiesto da questo ufficio giudiziario.

In data 9 maggio u.s. la Sezione Speciale (IV) del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, cui era stato rimesso il parere, ha concluso che la patologia del ricorrente è inquadrabile come persistente disturbo post-traumatico da stress, con decorrenza stabilita al **OMISSIS**.2022, data in cui fu adottato il provvedimento di permanente inidoneità al servizio da parte della CMV dell'

**OMISSIS**.

La patologia risulta stabilizzata, non è suscettibile di miglioramento e deve essere ritenuta dipendente da causa di servizio.

Il Collegio medico indica un'ascrivibilità "ad vitam" ad una tabella A, ottava categoria, ai fini pensionistici di privilegio.

A supporto di tale conclusione si rileva che:

-l'indagine anamnestica (familiare, fisiologica, patologica remota) ha permesso di escludere la sussistenza di fattori endogeni costituzionali e/o extra-lavorativi quali causa esclusiva o preponderante dell'insorgenza della patologia psichiatrica;

-l'evento traumatico del **OMISSIS**.1999, un'aggressione subita da un detenuto, è considerato idoneo, dal punto di vista causale, efficiente e determinante, per la genesi dell'infermità ansiosa reattiva insorta e derivata. Tale evento rispetta i criteri cronologico, modale e quali-quantitativo richiesti;

-una reazione ansiosa residua comparve solo a valle dell'evento traumatico in un soggetto che, antecedentemente, non mostrava compromissioni della sfera psichica. Prima del 1999, non risultano infatti agli atti episodi che abbiano evidenziato incompatibilità professionali o assenze dal servizio per motivi sanitari di natura psicodinamica;

-le valutazioni mediche nel tempo hanno evidenziato l'evoluzione della condizione;

-dopo essere transitato al servizio amministrativo dal 14.06.2006, il convenuto iniziò ad assentarsi per malattia con sempre maggiore frequenza a distanza di anni, in modo continuativo a partire dal 26/03/2020;

-nel 2020, la condizione si è progressivamente esacerbata, portando il

soggetto a ricorrere a cure specialistiche (come documentato dalla visita psichiatrica del **OMISSIS**.2020);

-la documentazione sanitaria allegata mostra che, nonostante i tentativi di affrontare l'evento con psicoterapia e farmaci, si è verificata una sensibile ripresa di ansia, agitazione e insonnia alla ripresa dei compiti istituzionali;

-valutazioni mediche più recenti (CMV L'Aquila **OMISSIS** /2021, Commissione Medica Interforze 2^ Istanza **OMISSIS OMISSIS**/2021, CMV **OMISSIS OMISSIS**/2022) hanno portato alle diagnosi più attuali di stato ansioso depressivo reattivo in comorbidità con disturbo post traumatico da stress cronicizzato o disturbo depressivo ad andamento cronico in comorbidità con disturbo post-traumatico da stress cronicizzato, culminando nel giudizio di permanente non idoneità assoluta al servizio pubblico in data **OMISSIS**.2022;

-relativamente al tempo di comparsa dei sintomi nel caso specifico, i requisiti eziopatogenetici sono soddisfatti, con segni e sintomi comparsi a valle dell'evento e stabilizzatisi nel tempo. Il lasso di tempo tra l'evento (1999) e il provvedimento di riforma (2022) rientra nelle dinamiche di tali quadri patologici secondo la Classificazione ICD-11.

Relativamente alle osservazioni pervenute dalla parte attrice, che ritenevano la data di stabilizzazione erroneamente individuata al **OMISSIS**.2022 anziché al **OMISSIS**.2006, deve rilevarsi che il Collegio medico non hanno modificato la propria decisione a seguito dei rilievi perché la patologia iniziale (reazione ansiosa post-traumatica del 2001, valutata come risolta e non ascrivibile) e la sindrome ansioso-depressiva successiva (diagnosticata nel 2006, con diversa etiopatogenesi e associata a labilità emotiva), si sono evolute nel tempo e solo successivamente la patologia così progredita ha assunto le caratteristiche

necessarie per la fruizione del beneficio richiesto.

Per quanto esposto deve ritenersi che la condizione di stabilizzazione e insuscettibilità di miglioramento necessaria per la pensione privilegiata si è oggettivata solo con la permanente non idoneità al servizio pubblico del **OMISSIS**.2022 e che da tale data va riconosciuta un'ascrivibilità "ad vitam" ad una tabella A, ottava categoria, ai fini pensionistici di privilegio della patologia sofferta.

**Sulle spese**

Le spese seguono la soccombenza nella misura di € 2.500 oltre spese generali, iva e cpa.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:

-dichiara contumace il Ministero della Giustizia;

-dichiara il difetto di giurisdizione relativamente all'equo indennizzo a favore del Tar competente per territorio;

-dichiara la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta a far data dal 26.01.2022 e che da tale data va riconosciuta un'ascrivibilità "ad vitam" ad una tabella A, ottava categoria, ai fini pensionistici di privilegio;

-le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Giustizia nella misura di € 2.500 oltre spese generali, iva e cpa.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025

Il giudice

(dott. Andrea Liberati)

f.to digitalmente

Depositato in segreteria il 22/05/2025

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi